

SEZIONE SECONDA

**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA**

ART. 1

Presso la Facoltà di Giurisprudenza è costituita, ai sensi e per i fini di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la seguente scuola di specializzazione:

- a) per le professioni legali

Scuola di specializzazione per le professioni legali

ART. 2

La scuola può essere attivata, sulla base di appositi accordi e convenzioni, anche in collaborazione con altre Facoltà di Giurisprudenza o Facoltà aventi insegnamenti giuridici.

ART. 3

La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

ART. 4

La scuola, salvo nuove diverse disposizioni nazionali, ha durata biennale. Il piano di studio è definito dal Consiglio direttivo della scuola, tenendo conto che sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:

Area A: primo anno

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.

Area B: secondo anno

Indirizzo giudiziario forense

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all'area "A", nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

Area C: secondo anno

Indirizzo notarile

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.

ART. 5

Le condizioni e modalità di ammissione alla scuola e l'organizzazione e l'ordinamento didattico della medesima sono regolati dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 537 del 21 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, ed eventuali successive modifiche e integrazioni.